



Consiglio Regionale del Molise

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
REGIONE MOLISE**

**Cons. MICONE SALVATORE**

**SEDE**



**CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
XII LEGISLATURA**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**“CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE  
VIOLENZE DETERMINATE  
DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O  
DALL’IDENTITA’ DI GENERE”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**



Consiglio Regionale del Molise

L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in forza dei quali mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In tal senso l'art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), da leggere in combinato disposto con gli artt. 1 e 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato precisi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE. Tant'è che l'Unione Europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti".

Con un documento del settembre 2015, le Nazioni Unite hanno chiesto agli Stati membri di intraprendere azioni urgenti per porre fine a violenza e discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, su vari piani di intervento, affinché le persone abbiano lo stesso diritto a vivere senza subire persecuzioni a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere. L'ONU registra l'aumento della violenza fisica e psicologica contro le persone omosessuali e transessuali in tutte le parti del mondo, documentando perfino rapimenti e tortura. Sono 76 i Paesi che criminalizzano le persone omosessuali esponendole al rischio di essere ingiustamente arrestate e/o condannate. Studi e ricerche internazionali e nazionali, inoltre, relativi alle ricadute negative dell'omotransnegatività sullo stato di salute delle persone LGBTI, confermano che ambienti sociali e culturali ostili sono correlati ad auto-isolamento sociale, non accettazione di sé, minore conoscenza e dunque minore prevenzione rispetto a malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV e i test relativi, con un aumento inevitabile di rischio per l'intera popolazione.

In occasione delle ultime Giornate mondiali contro l'omofobia e la transfobia il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lanciato appelli alle istituzioni affinché si spendano per realizzare una libertà che deve appartenere a tutte le persone, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Il Capo dello Stato ha sottolineato che "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio costituzionale di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone" e che l'intolleranza affonda le sue radici nel pregiudizio e deve essere contrastata attraverso l'informazione, la conoscenza, il dialogo e l'educazione al rispetto".

Un passo importante nella direzione di un riconoscimento di piena cittadinanza ai diritti LGBT è stata l'approvazione della legge sulle unioni civili, che ha di fatto per la prima volta evidenziato e affrontato i bisogni e le aspettative di status anche delle persone dello stesso sesso nella dimensione relazionale e affettiva, costituendo un terreno fertile per consolidare, integrare migliorare l'impianto normativo complessivo, compresi la prevenzione e il contrasto all'omofobia e transfobia. Eppure, la proposta di legge per il contrasto all'omofobia e alla transfobia, dopo l'approvazione in prima



## Consiglio Regionale del Molise

lettura alla Camera il 20 settembre 2013, è ancora oggi ferma in Senato e non si accenna a dare risposta normativa agli episodi di violenza fisica, incitamento all'odio, bullismo, condotte suicidarie che riempiono tristemente la cronaca giornalistica nazionale come internazionale.

La Regione Molise, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, d'illecito, violenza verbale, psicologica e fisica. Su questa linea, la Regione Molise ha strutturato il proprio welfare in stretta collaborazione sia con l'associazionismo sia con gli Istituti che sono in prima linea per la promozione dei diritti umani e civili ed ora, sulla scia di quanto licenziato dall'assemblea consiliare regionale dell'Emilia Romagna e di quanto proposto anche dalle altre regioni, sancisce l'impegno della Regione a "prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'invulnerabilità della persona". In un quadro, dunque, di lenta quanto inesorabile affermazione dei diritti e libertà personali, si ritiene fondamentale l'attivazione di ciascuno e la partecipazione di tutti ad una "causa" di civiltà che la presente legge regionale intende promuovere, costituendo altresì un arricchimento dell'ordinamento regionale e un sostegno alla prosecuzione dell'esame della proposta di legge nazionale.



Consiglio Regionale del Molise

## SOMMARIO

Art. 1 Finalità

Art.2 Interventi

Art. 3 Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria

Art. 4 Giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o identità di genere

Art. 5 Costituzione di parte civile

Art. 6 Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

Art. 7 Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere

Art. 8 Costituzione di parte civile e altre disposizioni

Art. 9 Norma finanziaria

Art. 10 Clausola valutativa

Art. 11 Entrata in vigore

### **“PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONSILIARE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE”**

#### ***Art. 1***

#### ***Finalità***

1. La Regione Molise, adotta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Molise garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. Il La Regione garantisce l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.



Consiglio Regionale del Molise

**Art. 2**  
**Interventi**

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi volti a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della identità di genere.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente sostiene e promuove anche progetti pluriennali. Nello specifico:
  - a) Sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere;
  - b) Finanzia programmi di carattere culturale, sociale, sportivo ed educativo volti al rispetto della dignità delle persone LGBTI e alla valorizzazione delle differenze;
  - c) Promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti;
  - d) Sostiene la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla sessualità;
  - e) Realizza campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolare agli studenti della scuola secondaria, al personale scolastico e docente sulla gravità del fenomeno dell'omotrasnfobia e sulla prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
  - f) Promuove politiche attive del lavoro volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa al fine di evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
  - g) Promuove condizioni dignitose di degenza presso qualsiasi struttura pubblica o convenzionata per le persone trans nel rispetto del sesso in cui si identificano e non in quello biologico;
  - h) Promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e a combattere lo stigma e le discriminazioni nei confronti delle persone positive al virus HIV;
  - i) Attiva iniziative di supporto per le persone LGBTI presenti nelle carceri;
  - j) Promuove la formazione del personale che opera nell'ambito delle problematiche connesse ai maltrattamenti in famiglia nonché la realizzazione di strutture residenziali e centri servizi a favore di persone LGBTI che sono state allontanate dalla famiglia per ragioni legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere;
  - k) Sostiene progetti di autonomia e indipendenza tramite Contact Center multicanale e centri anti violenza per le vittime di omo-transfobia;
  - l) Favorisce la realizzazione di strutture residenziali e centri servizi a favore di soggetti LGBTI che sono stati allontanati dalle famiglie di origine per ragioni legate al proprio orientamento sessuale o identità di genere.



Consiglio Regionale del Molise

### **Art. 3**

#### ***Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria***

1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno sulle tematiche specifiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie.
2. La Regione promuove gli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale, con il Piano regionale per la promozione della salute e prevenzione e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove specifica formazione e aggiornamento a operatori e operatrici dei servizi sociali e sanitari.

### **Art. 4**

#### ***Giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o identità di genere***

1. E' istituita la "Giornata regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" da celebrarsi ogni anno il 17 maggio, al fine di promuovere iniziative a carattere informativo, formativo, educativo, di prevenzione e sensibilizzazione contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, predispone il programma delle iniziative di cui al comma 1, coinvolgendo, anche, l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o identità di genere di cui all'art. (7), gli assessori competenti, le istituzioni locali ed il terzo settore.



Consiglio Regionale del Molise

**Art. 5**  
**Costituzione di parte civile**

1. La Regione Molise valuta l'opportunità, nei casi di violenza determinata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, di costituirsi parte civile devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni e degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione non concede i contributi di cui alla presente legge ad associazioni, anche se regolarmente iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente, che nello svolgimento delle proprie attività ledano i principi di non discriminazione di cui all'art. 1.

**Art. 6**  
**Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime**

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso, protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 6 del 2014, nonché degli istituti di garanzia regionali per quanto di competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni, iscritte nei registri previsti dalla legislazione vigente in materia, impegnate in attività rispondenti alle finalità di cui alla presente legge.

**Art. 7**  
**Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere**

1. La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere attraverso la creazione di un apposito Osservatorio.
2. Le funzioni di monitoraggio comprendono:
  - a) La raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Molise;
  - b) La raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.



Consiglio Regionale del Molise

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.
5. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

### **Art. 8**

#### ***Norma finanziaria***

1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate sul Capitolo 55200 – Fondo oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso spese corrente .

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2021 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante appositi capitoli sul bilancio regionale.

### **Art. 9**

#### ***Clausola valutativa***

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta, con cadenza triennale, anche avvalendosi delle sue funzioni svolte in qualità di osservatorio di cui all'articolo 7, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

- a) andamento del fenomeno delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sul territorio regionale, anche nell'ambito del quadro nazionale;
- b) azioni intraprese e risultati ottenuti in attuazione degli interventi previsti dalla legge;
- c) ammontare e ripartizione delle risorse erogate e tipologia dei soggetti beneficiari;
- d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.



Consiglio Regionale del Molise

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

### **Art. 10**

#### ***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Micaela Fanelli

Patrizia Manzo

Vittorino Facciolla

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
Protocollo Interno N. 282/2020 del 14-01-2020  
Doc. Principale - Copia Documento